

**Domanda:**

In caso di pagamento in misura ridotta effettuato in ritardo, qualora l'autorità amministrativa che emette l'ingiunzione decidesse comunque di non determinare una sanzione maggiore, in quale forma si può indicare al trasgressore che nulla più è dovuto dallo stesso?

**Risposta (a cura della dott.ssa Stefania Pallotta):**

La legge prescrive che la facoltà prevista dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sia esercitata entro il termine perentorio di sessanta giorni, a decorrere dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione. Per il calcolo di tale termine valgono le regole generali del codice di procedura civile: pertanto, non si conta il giorno della contestazione immediata o della notificazione, perché per regola generale *dies a quo non datur*; inoltre, se il predetto termine cade in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

In presenza di pagamento in misura ridotta eseguito tardivamente, la p.a. emette l'ordinanza-ingiunzione, determinando la misura della sanzione nell'ambito del minimo e massimo edittale ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, senza essere vincolata dalla quantificazione della misura ridotta della sanzione.

Ad ogni modo, l'autorità amministrativa può decidere di applicare una sanzione pecuniaria di importo corrispondente alla misura ridotta. In tal caso, se la somma è stata precedentemente versata dal trasgressore (ancorché in ritardo), è sufficiente che il provvedimento di ingiunzione indichi che la cifra di cui si ingiunge il pagamento è già stata corrisposta, precisando la data dell'avvenuto adempimento.

Stefania Pallotta

*Publicato il 22 febbraio 2009*

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

***Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.***